



**ALLE LAVORATRICI ED AI LAVORATORI  
DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E DELLE AZIENDE  
DESTINATARIE DEL CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO**

**Dopo la stipula del nuovo contratto integrativo regionale  
e' stato redatto anche il nuovo**

**“TESTO UNICO”**

**degli accordi in vigore.**

Dopo 10 mesi di estenuante e complessa trattativa, iniziata il 28 settembre 2007 e, dopo lo sciopero del 21 dicembre 2007, sono stati stipulati 3 accordi successivi – 22.12.2007, 22.04.2008 e 6.06.2008 – che hanno portato alla definizione del nuovo Contratto Integrativo Regionale.

Il 3 luglio è stato sottoscritto anche il nuovo **TESTO UNICO**, che raccoglie ed armonizza i precedenti 6 accordi sottoscritti dall'ultimo Testo Unico del lontano 1992, offrendo ai lavoratori un agevole strumento di consultazione sulle norme regionali applicabili al rapporto di lavoro.

I risultati raggiunti (economici, professionali e sociali), anche grazie alla condivisione degli obiettivi e alla coesione delle O.S., giustificano ampiamente, riteniamo, il tempo impiegato nella trattativa.

Di seguito riassumiamo le **principali novità** introdotte dal nuovo Contratto Integrativo Regionale:

- **PREMIO DI RISULTATO**

Le modifiche alle formule di calcolo e di erogazione ha consentito di allineare il PdR ai maggiori risultati conseguiti dalle aziende; inoltre, anche al personale cessato per pensionamento deve essere erogato il PdR.

- **TICKET PASTO**

L'attuale importo del T.P. di € 6,50, in vigore dal 1° gennaio 2008, passerà a € 7,50 dal 1° gennaio 2009 e a € 7,80 dal 1° gennaio 2010.

Sempre dal 1° gennaio 2008 il T.P. è erogato anche al personale “Part Time” per un importo di € 5,28 per prestazioni fino a 4 ore e, come per il “Full Time” per prestazioni superiori alle 4 ore.

Il T.P. compete anche al personale “Full Time” in occasione di prestazioni giornaliere ad orario ridotto (tipo mezza giornata di ferie/permesso, permessi legge 104, permessi per allattamento etc.).

Inoltre, quando le normative del F.P.N. e della C.M.N. lo consentiranno, sarà possibile versare a questi Istituti tutto o parte del T.P..

- **PREMIO DI FEDELTA'**

Con decorrenza dal 1° gennaio 2008 il premio di fedeltà è erogato nella misura del **150%** di una mensilità (+ 50%).

- **INDENNITÀ DI STUDIO**

A decorrere dall'anno scolastico 2007/08 le indennità di studio previste dall'art. 69 del ccnl di categoria sono incrementate di **€ 150,00**.

Con riferimento e, a partire dall'anno scolastico 2008/09, è stata istituita una nuova provvidenza di studio di **€ 150,00** per i figli dei lavoratori che frequentino **asilo nido, scuola materna e scuola elementare**.

- **TUTELA DELLA MATERNITÀ**

A decorrere dal 1 gennaio 2008, l'indennità del 30% corrisposta dall'INPS per il periodo di congedo parentale è **integrata fino al 50%** della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi e fino al compimento del 1° anno di vita del bambino o ad un anno dall'inserimento nel nucleo familiare dell'adottato.

- **PROVVIDENZE PER PORTATORI DI HANDICAP**

A decorrere dal 1/1/2008, il contributo è incrementato del 100%. (da €1.032,91 a **€ 2065,82**).

- **DEFINIZIONI CONTRATTUALI**

Sono state dichiarate le definizioni contrattuali di **“Elevata professionalità”**, **“Unità operativa complessa”** (utile per il passaggio da QD1L a QD2L) e **“Esplica la sua attività con autonomia di decisione in via continuativa”**

## **INQUADRAMENTI**

**Aree Professionali** – sono state dichiarate **2 nuove figure** del 2° livello retributivo, **Cassiere Coordinatore** e **Addetto Rete Interbancaria**; sono state dichiarate **2 nuove figure** del 3° livello retributivo, **Specialista Fidi** e **Specialista Contabilità**, che si aggiungono all'esistente **Specialista Ufficio Titoli**; è stata dichiarata **1 nuova figura** del 4° livello retributivo, **Coordinatore delle tesorerie**, che si aggiunge all'esistente **Specialista Ufficio Controlli Interni**.

Inoltre, è stato **ridotto al biennio**, uniformandolo alle nuove figure professionali, **il periodo di esperienza necessario per acquisire l'inquadramento per lo Specialista Ufficio Titoli e Specialista Ufficio Controlli Interni.**

**Quadri Direttivi** – nel 1° livello retributivo, in aggiunta al responsabile GPM e al Preposto a succursale con 4 addetti (con decorrenza 1° gennaio 2009), sono stati dichiarati **2 nuovi profili** del **Security Manager** e del **Responsabile del Piano di Continuità Operativa**; nel 2° livello retributivo è stato dichiarato il **nuovo profilo** del **Responsabile della Funzione di Conformità alle Norme** (compliance).

**Prestazioni dei Q.D.** - Gli importi previsti per la partecipazione normale a riunioni al di fuori dell'orario di lavoro osservato nella sede di lavoro, vengono rispettivamente elevati ad **euro 1.800,00** (precedente € 1.394,4) per riunioni almeno mensili, ad **euro 3.600,00** (precedente € 2.788,87) per riunioni almeno settimanali.

Inoltre le aziende dovranno adottare e rendere noti i criteri per il riconoscimento dell'apposita erogazione a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo durante l'anno

- **PREPOSTO DI SUCCURSALE**

A decorrere dal 1 maggio 2008, l'indennità di preposto, prevista dal c.c.n.l. - € 188,00 e € 218,00 - è elevata del 50% rispettivamente a **€ 282,00** e **€ 327,00**; conseguentemente l'indennità di vice preposto (60% dell'indennità di preposto) nelle succursali con almeno 4 addetti passa a **€ 169**.

- **VICEPREPOSTO DI SUCCURSALE**

Entro il 31 luglio 2008 dovrà essere individuato il **Vice preposto nelle filiali con 3 addetti**, compreso il preposto, con un'indennità mensile pari al 30% dell'**indennità di preposto € 84,60**.

**TUTELA NEI TRASFERIMENTI NON VOLONTARI**

Maggiori garanzie per evitare la sommatoria di trasferimenti per i lavoratori con 22 anni di servizio e 45 di età definendo come riferimenti sia la residenza che la sede di lavoro al momento della maturazione dei requisiti nel raggio di 30 Km..

**PART-TIME**

Il limite nazionale è portato ad **1 part-time ogni 20 dipendenti**.

**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

In aggiunta ai motivi e nei limiti percentuali previsti dal C.C.N.L. di categoria è concessa un'anticipazione del TFR per altre necessità, non documentate, per un importo massimo di **€ 20.000,00**. Ulteriori anticipazioni sono concesse dopo 3 anni dalla precedente.

**FERIE**

E' stato concordato che **"mezza giornata di ferie"** corrisponde al 50% dell'orario giornaliero di lavoro.

**PERIODO DI COMPORTO**

Concordata una raccomandazione alle aziende affinché, nell'imminenza del termine del periodo di comporto, le stesse avvisino il lavoratore.

**ORARIO DI SPORTELLO**

La richiesta delle aziende di apertura degli sportelli durante l'orario di pausa è stata accolta, ma sono state richieste forti garanzie per i lavoratori – per attuare questa apertura (dal 1° gennaio 2009) sarà necessario un **accordo sindacale in sede regionale** (della durata massima di 1 anno, rinnovabili sempre con accordo), la garanzia della **presenza di almeno 2 addetti** e delle **sostituzioni del personale in caso di assenza**, la **volontarietà per il lavoratore**. Inoltre è prevista **un'indennità di € 2,50 giornaliera per la flessibilità**.

**CHECK UP SANITARIO**

E' stato concordato che, non appena le norme statutarie della CMN lo consentiranno, il check up sanitario previsto dal Contratto Integrativo Regionale sarà effettuato per il tramite della CMN, sulla base di un protocollo sanitario concordato e con onere a carico dell'azienda, cessando di essere così un "benefit" con la relativa imposizione fiscale.

**ASSISTENZA SANITARIA**

Le parti si sono impegnate a costituire un Fondo Sanitario Integrativo, a favore dei lavoratori lombardi non appena lo statuto della Cassa Mutua Nazionale lo consentirà.

**Queste Organizzazioni Sindacali consegnano nelle mani delle lavoratrici e dei lavoratori un Contratto Integrativo Regionale contenente diritti economici, professionali e sociali che sta a loro fare rispettare alle aziende, pertanto, queste O.S., attraverso tutte le loro strutture sono a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori per ogni problema di mancata applicazione o applicazione difforme delle norme da parte delle aziende.**

Milano, 07/07/2008

**SEGRETERIE REGIONALI  
DIRCREDITO - F.A.B.I. - FIBA/CISL - FISAC/CGIL - UIL C.A.**